



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 37

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
17 ottobre 2022**



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>I861 - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO/VINCOLO SPORTIVO</b>	
<i>Provvedimento n. 30314</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	17
<b>C12485 - AGSM AIM ENERGIA/COMPAGO</b>	
<i>Provvedimento n. 30311</i>	17
<b>C12486 - EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR-FIS/TRASPORTI ROMAGNA</b>	
<i>Provvedimento n. 30312</i>	18
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	22
<b>IP360 - SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE</b>	
<i>Provvedimento n. 30316</i>	22



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **I861 - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO/VINCOLO SPORTIVO**

*Provvedimento n. 30314*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

**1.** La Federazione Italiana Pallavolo (di seguito FIPAV) è la federazione sportiva che raggruppa le società ed associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano lo sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley come disciplinate dalla FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) e dalla CEV (Confédération Européen de Volleyball).

FIPAV è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), dalla CEV e dalla FIVB ed è preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di queste discipline in Italia, nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.

### **II. ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO**

#### ***1. I fatti***

**2.** La presente procedura riguarda la regolazione del vincolo sportivo da parte di FIPAV. Il tema del vincolo sportivo nella disciplina della pallavolo è stato oggetto di segnalazioni e trattato dall'Autorità a seguito di una denuncia del 2017, concernente il vincolo di permanenza nelle società o associazioni sportive affiliate alla FIPAV imposto agli atleti tesserati che, secondo lo Statuto della Federazione allora vigente, ove di età superiore ai 14 anni e fino all'età di 24 anni, proprio in considerazione della vigenza del vincolo sportivo decennale, non potevano trasferirsi presso una diversa associazione sportiva. Successivamente, ossia dal 24esimo anno di età e fino ai 34 anni il vincolo era invece quinquennale.

**3.** In tale occasione, a seguito dell'interlocuzione con l'Autorità, FIPAV aveva comunicato l'intendimento di ridelineare l'intero sistema del vincolo, adottando una nuova regolamentazione che prevedesse vincoli di durata inferiore, in particolare un vincolo annuale fino ai 12 anni, un vincolo di 6 anni dai 12 ai 24 anni e di 5 anni tra i 24 e i 34 anni. La Federazione aveva sottolineato

che tale modifica avrebbe consentito, da un lato, di ridurre la durata massima del vincolo, da 10 a 6 anni e, dall'altro, di rendere possibile all'atleta di poter sottoscrivere in proprio all'età di 18 anni il vincolo sportivo per la durata dei successivi 6 anni.

4. Poiché tale modifica richiedeva un intervento sullo Statuto, con una ridefinizione delle categorie di appartenenza degli atleti e delle fasce di età per la partecipazione ai campionati, in adesione ai diversi scaglioni di durata del vincolo, la FIPAV aveva previsto di adottare tale modifica a conclusione del quadriennio olimpico allora in corso (2017-2020). Inoltre FIPAV, con lettera a firma del Presidente, datata 25 giugno 2019, si era impegnata a non prevedere alcuna fase transitoria per l'adozione delle modifiche statutarie una volta che il testo dello Statuto fosse stato approvato dal CONI<sup>1</sup>.

5. Sulla base delle modifiche regolamentari prospettate e di tale ultima precisazione circa l'immediata entrata in vigore delle nuove regole, una volta ottenuta l'approvazione del CONI, l'Autorità nel luglio 2019 aveva ritenuto di non dare ulteriore corso alle indagini pre-istruttorie, considerando l'assetto regolamentare prospettato dalla FIPAV idoneo a risolvere le possibili criticità concorrenziali, con beneficio delle dinamiche concorrenziali nel settore della pallavolo. Nell'adunanza del 10 luglio 2019, l'Autorità aveva, pertanto, deliberato l'archiviazione del caso, chiedendo alla Federazione di comunicare, non appena fosse stato predisposto, il testo dello Statuto contenente le nuove condizioni di durata del vincolo a seguito dell'approvazione in sede assembleare, indicando altresì le modalità con le quali la Federazione intendesse implementare le previsioni ivi espresse.

6. In mancanza di alcun riscontro, in prossimità della fine del quadriennio olimpico (2017-2020), è stata inviata una lettera, datata 30 ottobre 2020, alla Federazione, invitando la stessa a comunicare il testo del nuovo Statuto contenente le modifiche prospettate all'Autorità nel luglio 2019. Con lettera datata 6 novembre 2020 la FIPAV comunicava che *“nel rispetto dei termini stabiliti dal proprio statuto e dall'ordinamento sportivo, nella propria Assemblea Nazionale Elettiva, che si sarebbe tenuta il 27 febbraio 2021, era prevista anche la celebrazione di una parte straordinaria con la modifica statutaria riguardante, tra le altre cose, il tema della durata del vincolo sportivo degli atleti”*.

Tuttavia, a ridosso della data in cui era prevista l'Assemblea elettiva, con lettera del 25 febbraio 2021, FIPAV comunicava che, a seguito del proseguimento della situazione pandemica, la Federazione era impossibilitata a celebrare la parte straordinaria dell'Assemblea durante la quale era prevista la modifica dello Statuto e che, al fine di dar corso alle modifiche concordate con l'Autorità, avrebbe provveduto a presentare istanza al CONI per la nomina di un Commissario *ad Acta*, ai sensi dell'art. 22, comma 6, dello Statuto del CONI.

7. In data 4 agosto 2021 la Federazione comunicava che, con delibera della Giunta nazionale n. 73 del 9 aprile 2021, il CONI aveva nominato il Commissario *ad Acta* per l'adozione delle modifiche predisposte dalla FIPAV in vista dell'Assemblea Straordinaria.

---

<sup>1</sup> In tale lettera, a firma del Presidente della Federazione, si affermava che *“la rimodulazione della durata del vincolo sportivo, da realizzarsi mediante modifica statutaria dell'art. 10 ter del testo attuale, non prevederebbe alcuna fase transitoria, cosicché, con l'entrata in vigore del nuovo testo, una volta ottenuta l'approvazione del CONI, la modifica sarebbe immediatamente efficace ed applicabile anche ai vincoli in corso, i quali, se di durata superiore, si troverebbero automaticamente ridotti entro i limiti delle nuove previsioni”*.

8. Da ultimo, in data 29 ottobre 2021 la FIPAV ha trasmesso il testo del nuovo Statuto federale, approvato dalla Giunta nazionale del CONI, con deliberazione n. 320, in data 22 ottobre 2021, che riporta le modifiche agli artt. 10 *ter* e 69 apportate dal Commissario *ad Acta*, riguardanti, rispettivamente, la sezione relativa alla durata del vincolo sportivo degli atleti e le norme transitorie.

#### **Le modifiche apportate allo Statuto dal Commissario ad Acta**

9. Il testo dello Statuto, così come modificato dal Commissario *ad Acta* nominato dal CONI, prevede la riduzione della durata del vincolo da 10 a 6 anni, così come proposto da FIPAV a luglio 2019. In particolare, l'art. 10 *ter*, comma 2, avente ad oggetto "*Durata del vincolo e modalità di scioglimento*", prevede attualmente:

- un vincolo annuale fino a 12 anni;
- un vincolo sessennale per gli atleti dai 12 ai 18 anni e per gli atleti dai 18 ai 24 anni;
- un vincolo quinquennale per gli atleti dai 24 ai 34 anni<sup>2</sup>.

Ai fini della determinazione della durata del vincolo, per gli atleti di età inferiore a 12 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita mentre per tutti gli altri atleti si fa riferimento all'anno sportivo che inizia al primo luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo (comma 1, dell'art. 10 *ter*).

10. È inoltre stabilito, al comma 5 dell'art. 10 *ter*, che il vincolo possa essere sciolto, secondo quanto previsto nei Regolamenti Federali<sup>3</sup> nei seguenti casi:

- a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
- b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
- c) per consenso dell'associato vincolante;
- d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
- e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
- f) per giusta causa;
- g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
- h) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.

11. Va, tuttavia, considerato che, diversamente da quanto a suo tempo prospettato all'Autorità nella citata lettera del 25 giugno 2019 a firma del Presidente della FIPAV, il testo del nuovo Statuto prevede un periodo transitorio con una entrata in vigore scaglionata a seconda dell'età.

---

<sup>2</sup> Art. 10 *ter*: "*Fatti salvi i casi di scioglimento previsti al successivo comma 7, la durata del vincolo sportivo è stabilita come segue: - 6 anni dalla data del tesseramento, a partire dal dodicesimo anno di età, e, comunque, fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 18° anno di età; 6 anni dalla data del tesseramento a partire dal diciottesimo anno di età, fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 24° anno di età;- 5 anni dalla data del tesseramento a partire dal ventiquattresimo anno di età;- 1 anno per gli atleti di età inferiore ad anni dodici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale (comma 2).*

*Al termine dell'anno sportivo in cui viene a scadenza ogni periodo di durata del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi si fa luogo ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali (comma 3).*

<sup>3</sup> Art. 5, comma 4: "*I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità del beach volley, e sitting volley.*

In particolare nell'art. 69, avente ad oggetto la disciplina delle "Norme transitorie", al primo comma è stato inserito un rimando all'art. 10 *ter*, comma 2, relativo alla nuova durata del vincolo, che prevede l'entrata in vigore come segue:

- dall'anno 2021/22 per gli atleti di primo tesseramento assoluto;
- dall'anno 2022/23 per gli atleti nati nel 1° semestre 1999 e 2° semestre 1998;
- dall'anno 2023/24 per gli atleti nati nel 1° semestre 2000 e 2° semestre 1999;
- dall'anno 2024/25 per gli atleti nati nel 1° semestre 2001 e 2° semestre 2000;
- dall'anno 2025/26 per gli atleti nati nel 1° semestre 2002 e 2° semestre 2001;
- dall'anno 2026/27 per gli atleti nati nel 1° semestre 2003 e 2° semestre 2002;
- dall'anno 2027/28 per gli atleti nati nel 1° semestre 2004 e 2° semestre 2003.

**12.** Pertanto, in virtù della previsione transitoria contenuta nell'art. 69, solo per i nuovi iscritti si applicherà immediatamente la nuova tempistica del vincolo sportivo, mentre per tutti gli altri entrerà in vigore al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie 24 anni di età. In particolare, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto avevano 17 anni, la nuova normativa entrerà in vigore solo nell'anno sportivo 2027/2028, cioè tra 5 anni.

**13.** Successivamente alla trasmissione del nuovo Statuto federale, in data 15 dicembre 2021 si è svolta una audizione con i rappresentanti della FIPAV e del CONI, nel corso della quale sono state chieste spiegazioni in merito al nuovo testo dello Statuto, in particolare con riguardo alla fase transitoria ivi introdotta, in contrasto con le dichiarazioni di intento rese all'Autorità dalla Federazione nel luglio 2019 e che avevano portato all'archiviazione delle precedenti denunce.

**14.** A gennaio 2022 è pervenuta una comunicazione, nella quale FIPAV dava conto della propria disponibilità a programmare un'Assemblea Straordinaria, da tenersi nell'autunno 2022, che deliberasse anche in merito alla fase transitoria.

**15.** Infine, il 16 settembre 2022 FIPAV ha comunicato di non avere più intenzione di intervenire sulla regolazione del vincolo sportivo prima che fosse definito a livello legislativo il termine di entrata in vigore della norma sull'abolizione del vincolo sportivo, dal quale, nella lettura di FIPAV, decorrerebbe la fase transitoria. In realtà, come si vedrà, la norma, anche nella sua eventuale ultima versione, prevede un termine decorso il quale il vincolo sportivo deve essere abolito *tout court*.

**16.** Il tema dei c.d. "vincoli sportivi" è stato anche oggetto di una segnalazione relativa ad un atleta tesserato minorenni, il cui trasferimento ad altra società sarebbe stato reso più difficoltoso proprio in ragione della presenza del vincolo con la società di appartenenza che avrebbe determinato, tra l'altro, la richiesta di una somma considerevole alla famiglia dell'atleta (a titolo di "trasferimento temporaneo") e successivamente un lungo contenzioso civile e penale.

## **2. Il quadro normativo di riferimento**

**17.** La regolamentazione del settore sportivo in Italia si fonda su un sistema piramidale che è formato, a livello internazionale e apicale, dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dalla Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), a livello nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con i suoi compiti di raccordo con gli organismi internazionali e di indirizzo e controllo nazionali e, quindi, dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), che regola lo sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley in Italia.

**18.** Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stato istituito nel 1914 dai delegati delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, al fine di organizzare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, in raccordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, il CONI è qualificato ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza ministeriale. Il riordino del CONI è avvenuto con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. legge Melandri) e, successivamente, con la Legge 8 agosto 2019, n. 86, rubricata “*deleghe al Governo e alle altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”.

Il CONI, definito “*confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali*” (FSN) e delle *Discipline Sportive Associate (DSA)*, ha potestà statutaria che, come previsto dall’art. 2, ha ad oggetto la disciplina dell’organizzazione centrale e periferica del CONI, nonché il funzionamento dello stesso. Lo statuto vigente è stato da ultimo modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707 e approvato con DPCM del 19 luglio 2022.

**19.** Le Federazioni Sportive Nazionali “*svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI*” (art. 15, D. Lgs. n. 242/1999). Hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro (comma 2) e i loro bilanci sono approvati dal CONI (commi 2 e 3). Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 242/1999 le Federazioni hanno potestà statutaria e regolamentare conformemente ai principi fondamentali stabiliti dal CONI, tuttavia i loro Statuti per essere adottati devono ottenere l’approvazione con delibera della Giunta Nazionale del CONI.

**20.** Lo Statuto del CONI prevede che alle Federazioni “*è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI*” (art. 20, commi 3 e 4), riconoscendo una sola Federazione per ciascuno sport. Inoltre, lo Statuto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 242/1999, individua le attività a “*valenza pubblicistica*” delle Federazioni, “*relative all’ammissione e all’affiliazione di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, alla revoca (...) dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; (...), nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici*” (art. 23 Statuto); “*la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse*” (art. 23, comma 1bis dello Statuto del CONI).

**21.** Attualmente sono riconosciute dal CONI 45 Federazioni Sportive Nazionali e 18 Discipline Sportive Associate. In tale quadro, FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, è la federazione riconosciuta dal CONI i cui scopi sono “*la promozione, il potenziamento l’organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley*” nonché lo “*sviluppo dell’attività agonistica, la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP*” (art. 2, comma 1, Statuto FIPAV).

**22.** Lo Statuto vigente di FIPAV è quello deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Federazione l’8 dicembre 2014, approvato dalla Giunta Nazionale CONI con Delibera n. 242 del 2

luglio 2015, così come successivamente modificato (artt. 10 *ter* e 69) dal Commissario *ad Acta* nominato dal CONI e approvato con Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 320 del 22.10.21.

**23.** FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (art. 1, comma 2).

**24.** FIPAV non persegue scopi di lucro ed è retta oltre che dalle norme statutarie “*da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP*” (art. 1, comma 3). Inoltre, in quanto aderente alla FIVB: “*Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della FIVB sono considerati parte integrante dello Statuto Federale, se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI, e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché da chiunque fosse interessato allo sport della pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB*” (art. 1, comma 4). Infine, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, FIPAV gode di “*piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del CONI e del CIP per quanto riguarda l’attività di sitting volley*” (art.1, comma 5).

### **3. Il vincolo sportivo**

**25.** La vicenda in esame riguarda il vincolo sportivo che lega l'atleta non professionista<sup>4</sup> ad una Federazione e si attua attraverso il tesseramento del primo presso una società sportiva o associazione sportiva affiliata alla Federazione. Tale vincolo è previsto in alcuni casi dalle Federazioni sportive nazionali (di seguito FSN) per gli atleti che intendono svolgere attività sportiva, sia amatoriale che agonistica, nel campo di un determinato sport federale (mentre non è più previsto per i professionisti). Nel concreto, le condizioni variano a seconda della disciplina.

**26.** Il rapporto di tesseramento comporta, per l'atleta, un obbligo positivo di prestare la propria attività sportiva a favore della associazione o società affiliata presso cui è tesserato. Ad esso corrisponde l'obbligo negativo a non svolgere la medesima attività sportiva a favore o per conto di associazioni o società affiliate diverse da quella presso cui è tesserato. In altri termini, il vincolo sportivo è un rapporto con il quale l'atleta si obbliga, per un determinato periodo di tempo, a prestare

---

<sup>4</sup> Prima dell’entrata in vigore della legge n. 91 del 1981, tutti gli atleti, compresi i professionisti, erano vincolati per un tempo indeterminato alla società di appartenenza. Successivamente, con la Legge n. 91 del 1981 è stato stabilito che il vincolo sportivo non potesse più applicarsi agli atleti professionisti, in quanto il legame alla società di appartenenza è stato definitivamente considerato rapporto di lavoro, mentre è rimasto in vigore per i dilettanti, ancorché a tempo determinato e di durata variabile, a seconda della federazione d’appartenenza. Dunque, la Legge n. 91 del 1981, avendo qualificato come lavoristica la prestazione dello sportivo professionista ha anche stabilito che il vincolo tra questi e la società possa essere solo a tempo determinato, e non possa comunque eccedere i cinque anni. Il legislatore, attraverso la L.91/81, ha definito anche chi è lo sportivo professionista e quali sono le tutele derivanti dal riconoscimento di detto *status* ma non ha definito il concetto di dilettantismo.

Quanto alla prestazione dello sportivo professionista, essa è caratterizzata dai seguenti elementi:

a) l’onerosità, nel senso che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui misura viene poi liberamente determinata dalle parti contraenti, salvo il rispetto di minimi collettivi;

b) la continuità nell’esercizio dell’attività sportiva: le Federazioni, agli elementi oggettivi stabiliti dalla legge, hanno aggiunto in taluni casi quello della prevalenza dell’esercizio dell’attività sportiva rispetto ad altre possibili occupazioni.

la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore della società presso cui si è volontariamente tesserato, senza possibilità di cambiare società prima del termine del periodo stabilito dal vincolo.

**27.** Di recente, il legislatore è intervenuto in materia di vincolo sportivo con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della Legge di delega n. 86 dell'8 agosto 2019, facente parte dei c.d. Decreti legislativi di riordino e di riforma dell'ordinamento sportivo in attuazione. Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 all'art. 31 "*Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica*" prevede, da un lato, l'abolizione del vincolo sportivo e, dall'altro, il riconoscimento di un premio a favore delle società dilettantistiche che hanno formato l'atleta nel momento in cui il medesimo passi da una società ad un'altra. Successivamente, il termine per l'abolizione del vincolo, previsto inizialmente al 1° luglio 2022<sup>5</sup>, è stato prorogato al 31 dicembre 2023<sup>6</sup> dal Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, in sede di conversione (L. n. 69 del 22 maggio 2021).

**28.** In questo senso, pur riconoscendo in via di principio l'esistenza di un possibile investimento, il legislatore, all'atto della menzionata riforma dello sport, non ha per questa ragione rinunciato all'abolizione del vincolo. Anzi il legislatore ha previsto l'eliminazione di tale vincolo, per qualsiasi sport, riconoscendo che il vincolo sportivo costituisce una limitazione alla libertà degli atleti di scegliere la società con la quale allenarsi.

**29.** L'esistenza del vincolo sportivo sarebbe giustificata dai costi sopportati dalla società sportiva per la formazione tecnica dell'atleta e dal fatto che senza il vincolo tali investimenti andrebbero persi e verrebbe così meno ogni incentivo alla formazione degli atleti. Se, da un lato, si può riconoscere un fondamento astratto a tale approccio, dall'altro si osserva che l'applicazione di un vincolo sportivo, eventualmente anche particolarmente lungo, ad una amplissima platea di sportivi, che spesso comprende anche atleti giovanissimi (ovvero bambini) e che spesso paga delle rette mensili o annuali per lo svolgimento dell'attività sportiva, appare del tutto sproporzionato rispetto allo scopo prefigurato. Del resto, non a caso il legislatore, nell'abolire il vincolo sportivo, ha oramai previsto che nelle situazioni nelle quali la Società con la quale l'atleta è tesserato ha realizzato un investimento sull'atleta meritevole di tutela, al momento del passaggio dell'atleta alla società professionistica, sia questa a farsene carico e che l'obbligo non sia in capo all'atleta che passa da una società ad un'altra, l'onere di compensare la società che l'ha formato.

### III. VALUTAZIONI

#### *a) Il mercato rilevante*

**30.** Ai fini del presente procedimento rileva l'attività svolta dalle società ed associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. Pertanto il settore interessato dal presente procedimento riguarda l'attività di promozione, organizzazione, preparazione degli atleti non

---

<sup>5</sup> Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, art. 31, comma 1, stabilisce che "*le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022*".

<sup>6</sup> Sul punto si rappresenta che, nello schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di cui alla comunicazione di FIPAV di settembre 2022 e che allo stato è in attesa della deliberazione del Consiglio dei Ministri, è previsto che la decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo sia anticipata al 31 luglio 2023, termine a partire dal quale il vincolo sportivo si intende abolito *tout court*, senza possibilità alcuna di una successiva fase transitoria.

professionisti, organizzazione di competizioni a cui partecipano gli atleti tesserati, in generale tutte quelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive che operano nel settore della pallavolo, del beach volley e del sitting volley e che sono elencate nell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) dello Statuto FIPAV in quanto consentono ai propri "tesserati" di poter apprendere e sviluppare lo sport della pallavolo.

**b) La natura di FIPAV e delle sue decisioni**

**31.** Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dall'Autorità anche sulla base della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria in materia<sup>7</sup>, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio *antitrust*. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, "la circostanza che un'attività economica sia attinente allo sport non osta all'applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza"<sup>8</sup>.

Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva devono quindi essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime<sup>9</sup>.

**32.** Nell'ambito del quadro giuridico illustrato, che si fonda sul sistema piramidale del circuito CIO/FIVB-CEV – CONI - FIPAV, il ruolo (anche) pubblicistico delle federazioni sportive e la connessa esistenza di una sola federazione per sport non escludono, quindi, la sindacabilità, sotto il profilo *antitrust*, delle modalità con le quali le federazioni svolgono attività economica nel settore della formazione degli atleti non professionisti e dell'organizzazione degli eventi sportivi in cui operano.

**33.** In linea con i precedenti italiani e eurounitari<sup>10</sup>, dunque, le federazioni sportive, anche in quanto rappresentanti di associati che svolgono attività economica, sono soggetti che svolgono attività economica, qualificabili come associazioni di imprese, e le loro decisioni e condotte, pertanto, soggiacciono alle regole di concorrenza. Ciò, ovviamente, con l'esclusione dell'attività pubblicistica di regolamentazione dello sport svolta dalle stesse.

---

<sup>7</sup> Si deve ricordare che, ai sensi della giurisprudenza consolidata (para 22 sentenza della Corte di Giustizia del 18. 7. 2006, causa C-519/04 P, nel caso Meca-Medina), "considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punto 12; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 73; 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punto 41, e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-2681, punto 32)".

<sup>8</sup> Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07.

<sup>9</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea Meca Medina e Majcen sulle regole "puramente sportive" Sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, da ultimo ripresa dalla decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017, caso IV.40208 – International Skating Union's Eligibility Rules.

<sup>10</sup> Cfr. AGCM, Provvedimento n. 27249 del 2018, I812 - FIGC Regolamentazione dell'attività di direttore sportivo, del collaboratore della gestione sportiva, dell'osservatore calcistico e del Match Analyst; Consiglio di Stato n. 5546 del 26 luglio 2021; AGCM Provvedimento n. 27947 del 2019, A378E - Federitalia/Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), confermato dal TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 8326 del 13.07.2021; Indagine conoscitiva IC/27 del 2007 nel settore del calcio professionistico.

**34.** In particolare, FIPAV, nell'ordinamento sportivo, svolge attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore della pallavolo, del beach volley e del sitting volley; inoltre, rappresenta le associazioni, gli enti e le società anche di capitali, aderenti alla stessa, che a loro volta, svolgono attività economica nel mondo della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. Infine, FIPAV, in qualità di organizzatore di manifestazioni e gestore del tesseramento degli atleti, svolge direttamente attività economica.

**35.** Come noto, la nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento. Pertanto, le decisioni di FIPAV, che rappresenta e riunisce i soggetti attivi nel settore della pallavolo, sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese, ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la nozione di associazione di impresa è ampia e prescinde dalla natura commerciale o meno dell'attività perseguita, nonché dalla qualifica giuridica detenuta da un soggetto nell'ambito di un ordinamento nazionale<sup>11</sup>.

**36.** FIPAV, inoltre, in forza del suo ruolo istituzionale di unica federazione per il settore della pallavolo, esercita poteri di regolamentazione e coordinamento dell'attività della pallavolo su tutto il territorio nazionale, e assume, a tal fine, decisioni alle quali si conforma la totalità delle associazioni e società sportive attive nel settore.

**c) La qualificazione anticoncorrenziale del vincolo sportivo e dei comportamenti di FIPAV**

**37.** Un vincolo sportivo, a maggior ragione se di lunga durata e non giustificabile sulla base degli investimenti sostenuti dalle società sportive, posto che spesso gli atleti già versano quote associative per poter svolgere l'attività senza ricevere alcuna remunerazione (fissa o occasionale), impone agli atleti oneri impropri e limita la concorrenza tra società in quanto è idoneo ad ostacolare il passaggio dei giovani atleti da un'associazione o società sportiva ad un'altra, cristallizzando così il mercato.

**38.** In particolare, l'eccessiva e ingiustificata durata del vincolo sportivo, applicata tra l'altro anche ad atleti minorenni, conduce, oltre che ad un diretto peggioramento della situazione degli atleti (e delle loro famiglie), anche ad una generale riduzione dell'incentivo a competere per le società sportive, con ulteriori effetti negativi sugli atleti.

**39.** Infatti, l'eccessiva estensione del vincolo sportivo produce l'effetto di ripartire il mercato, cristallizzando per ogni società sportiva che opera sul mercato la propria "clientela" (cosiddetto effetto *lock-in*). In questo modo viene fortemente disincentivata la concorrenza fra le società sportive che si può esprimere, ad esempio, attraverso costi di iscrizione e rette inferiori o attraverso la prestazione di servizi migliori, quali ad esempio gli impianti sportivi messi a disposizione per gli allenamenti e le partite, il personale tecnico sportivo impiegato (allenatori) dalle diverse società. Vi è dunque uno specifico interesse antitrust a che i vincoli sportivi siano aboliti o, comunque, che non

---

<sup>11</sup> Cfr., ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia nella causa 123/83, *BNIC c. Clair*, § 17, e nella causa sugli Spedizionieri doganali, C-35/96, *Commissione Italia*, § 40, nonché la decisione della Commissione, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017, caso IV.40208 – *International Skating Union's Eligibility Rules*) secondo cui le norme in materia di ammissibilità dell'International Skating Union avevano lo scopo di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto limitavano le possibilità, per i pattinatori di velocità professionisti, di partecipare liberamente a prove internazionali organizzate da terzi e privavano, pertanto, i potenziali organizzatori di prove concorrenti dei servizi degli atleti che erano necessari per organizzare dette competizioni, decisione confermata dal Tribunale il 16 dicembre 2020.

abbiano durata eccessiva al fine di permettere l'esplicitarsi di una corretta concorrenza tra le varie società sportive o associazioni presso le quali vengono formati e crescono i giovani atleti. Questo anche in ragione della circostanza che la prassi più diffusa sembra prevedere, oramai, che i servizi svolti dalle società o associazioni sportive a favore dei propri tesserati vengano venduti prevalentemente a prezzi di mercato.

**40.** Sulla scorta dei precedenti interventi dell'Autorità<sup>12</sup>, la ripartizione della clientela da parte delle imprese costituisce un'ipotesi tipica e censurabile ai sensi dell'art. 101 TFUE. Attraverso la ripartizione della clientela, infatti, le parti dell'intesa mirano a salvaguardare le rispettive posizioni, cristallizzando il mercato a discapito della qualità dei servizi offerti alla clientela e dei relativi prezzi.

**41.** Che un vincolo sportivo eccessivamente esteso, come quello previsto dal precedente Statuto che è stato in vigore fino ad ottobre 2021 sollevasse criticità era stato riconosciuto dalla stessa FIPAV, che aveva perciò manifestato già nel 2019 la volontà di modificare le disposizioni statutarie, riducendo la durata del vincolo da 10 a 6 anni per gli atleti tra i 12 e i 24 anni, a far data dalla conclusione del quadriennio olimpico, allora in corso (2017-2020). Inoltre, con lettera a firma del Presidente, datata 25 giugno 2019, FIPAV si era espressamente impegnata a non prevedere alcuna fase transitoria per l'adozione di tali modifiche statutarie. Quindi, una volta che il testo dello Statuto fosse stato approvato dal CONI sarebbe dovuto entrare immediatamente in vigore per tutti gli atleti, anche quelli già tesserati.

**42.** Inoltre, vi è evidenza che il vincolo sportivo può costituire un ostacolo effettivo e significativo al trasferimento di un atleta, fin dalla più giovane età, e non definisce solo teoricamente l'appartenenza del medesimo ad un sodalizio sportivo. Esso, infatti, viene fatto rispettare dalle società e dalla stessa Federazione, come si evince dalla vicenda del ragazzo sedicenne per il quale la famiglia ha dovuto pagare una grossa somma in seguito alla concessione della deroga al vincolo.

**43.** Il vincolo, invero, non è giustificato nemmeno dal punto di vista normativo. Infatti, la sua adozione da parte delle diverse Federazioni, ancorché con tempistiche diverse, non è prevista da alcuna norma di legge. Anzi il legislatore è dapprima intervenuto con la legge n. 91 del 1981, che ha espressamente stabilito che tale vincolo non potesse più applicarsi agli atleti professionisti e che non potesse più essere previsto a tempo indeterminato anche per gli atleti non professionisti; inoltre, più di recente, nell'ambito della riforma dell'ordinamento sportivo<sup>13</sup>, il legislatore ha stabilito l'abolizione *tout court* del vincolo sportivo, dando un congruo tempo alle Federazioni al fine di adeguarsi.

**44.** La circostanza che la normativa innovativa non sia al momento ancora entrata in vigore non esclude comunque la facoltà da parte delle Federazioni di rimuovere il vincolo tanto più laddove, come nel caso in esame, la decisione di modificare lo Statuto, riducendo la durata del vincolo, era già stata prospettata e programmata dalla stessa FIPAV fin dal 2019, fissando fin da allora il momento nel quale sarebbe entrata in vigore, cioè alla conclusione del quadriennio olimpico, in corso (2017-2020). Pertanto FIPAV ha potuto godere di un tempo largamente congruo al fine di

---

<sup>12</sup> Cfr. AGCM - Provvedimento n. 16835 del 2007, I649 - Produttori di pannelli truciolari in legno; AGCM Provvedimento n. 25401 del 2015, I772 - Mercato del calcestruzzo Friuli Venezia Giulia; AGCM Provvedimento n. 25801 del 2015, I780 - Mercato del calcestruzzo in Veneto.

<sup>13</sup> Cfr. il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, facente parte dei c.d. Decreti legislativi di riordino e di riforma dell'ordinamento sportivo.

adeguare la ridefinizione delle categorie di appartenenza degli atleti e delle fasce di età per la partecipazione ai campionati in modo aderente ai diversi "scaglioni" di età di durata del vincolo.

**45.** In questo contesto e in contrasto con quanto precedentemente prospettato nella citata lettera di giugno 2019, FIPAV ha invece recentemente adottato un nuovo Statuto che, prevedendo una fase transitoria, delineata all'art. 69, estende ingiustificatamente la durata del vincolo sportivo per tutti gli atleti che già erano tesserati con società sportive al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, ossia nell'anno sportivo 2021/22.

**46.** In particolare, in virtù di tale previsione transitoria, solo per i nuovi iscritti si applicherà immediatamente la nuova tempistica che riduce la durata del vincolo sportivo, mentre per tutti gli atleti già tesserati entrerà in vigore solo al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compirà i 24 anni di età. Ciò significa che per gli atleti che non avevano ancora compiuto 18 anni e che erano già tesserati al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, ossia nell'ottobre 2021, l'applicazione delle nuove previsioni è rimandata al 2027.

**47.** Le giustificazioni addotte dalla Federazione nelle numerose interlocuzioni intercorse con gli Uffici e, in particolare, nel corso dell'audizione di dicembre 2021, e ribadite nelle comunicazioni scritte pervenute all'Autorità a gennaio e, da ultimo, a settembre 2022, non appaiono pertanto accoglibili. In particolare, l'impossibilità di svolgere l'assemblea federale non appare affatto provata, anche perché varie altre Federazioni hanno svolto regolarmente le proprie assemblee. Inoltre le giustificazioni riguardanti gli investimenti sostenuti dalle società sportive appaiono tesi a rimettere in discussione quanto già discusso e concordato con l'Autorità. Appare, inoltre, particolarmente grave che una Federazione prospetti all'Autorità un determinato percorso al fine di ottenere l'archiviazione di una denuncia nei suoi confronti e poi si sottragga all'impegno assunto. Infine, la necessità di attendere l'eventuale adozione delle disposizioni integrative e correttive, comunicata a settembre 2022, appare fondata su una erronea e fuorviante lettura da parte di FIPAV del dettato normativo la cui ultima versione, diversamente da quanto la Federazione assume, prevede un'anticipazione del termine dal quale il vincolo sarà vietato *tout court*, senza possibilità alcuna di una successiva fase transitoria.

**48.** In ogni caso, si rappresenta che le giustificazioni addotte da FIPAV appaiono sproporzionate rispetto alla lesione al diritto della concorrenza dalle stesse derivanti.

**49.** La possibilità di attivare i poteri dell'Autorità in una vicenda del genere deriva dalla prassi consolidata dell'Autorità in base alla quale le Federazioni sportive sono considerate caratterizzate da una doppia natura: da un lato, esercitano le funzioni pubblicistiche finalizzate al perseguimento di interessi pubblici in relazione allo sport, sotto il controllo del CONI; dall'altro, agiscono alla stregua delle associazioni di categoria rappresentando gli interessi delle società sportive ad esse associate, che a fini antitrust sono pacificamente riconosciute come imprese. Ne consegue che i regolamenti e Statuto federali (e gli altri atti aventi effetti analoghi) che impongano restrizioni concorrenziali ingiustificate possono essere trattati alla stregua di deliberazioni di associazioni di imprese e quindi essere oggetto di accertamenti ai sensi dell'art. 2 della legge 287/90 oppure dell'art. 101 del TFUE.

**50.** In conclusione, sulla base dei fatti sopra descritti, si ritiene che lo Statuto FIPAV, così come modificato, sollevi criticità concorrenziali nella misura in cui può comportare una ripartizione del mercato e una conseguenziale cristallizzazione della clientela da parte delle società sportive, disincentivando la concorrenza fra le stesse.

**51.** I comportamenti descritti, potendo produrre effetti sull'intero mercato nazionale appaiono idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri, in ragione dell'importanza di FIPAV nei mercati interessati dal presente procedimento. Le sue condotte, potendo ostacolare significativamente il gioco della concorrenza tra operatori attuali e potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale, appaiono quindi suscettibili di alterare il commercio tra Stati membri. Ne deriva l'opportunità di valutare la fattispecie in esame quale eventuale infrazione della normativa comunitaria, ovvero dell'articolo 101 TFUE.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da FIPAV nei mercati rilevanti come sopra individuati, per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una violazione dell'art. 101 del TFUE;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della FIPAV per accertare l'esistenza di una o più violazioni della concorrenza ai sensi dell'art. 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Fausta Giasolli;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità, dai legali rappresentanti della FIPAV o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12485 - AGSM AIM ENERGIA/COMPAGO**

*Provvedimento n. 30311*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società AGSM AIM Energia S.p.A. pervenuta il 30 agosto 2022;

VISTA la comunicazione della stessa AGSM AIM Energia S.p.A. del 27 settembre, con la quale veniva comunicata la sospensione dell'operazione di concentrazione con conseguente decadenza del formulario di notifica del 30 agosto 2022;

RITENUTO che, dunque, il formulario di notifica dell'operazione di concentrazione, presentato in data 30 agosto 2022, deve considerarsi ritirato, e che, pertanto, non vi sia necessità di provvedere in relazione allo stesso;

### **DELIBERA**

che, in relazione alla comunicazione del 30 agosto 2022, non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12486 - EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR-FIS/TRASPORTI ROMAGNA**

*Provvedimento n. 30312*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A. e FIS S.r.l., pervenuta in data 5 settembre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A. (di seguito, "ECRA") è una società di gestione del risparmio che si occupa dell'istituzione e della gestione di FIA (Fondi di Investimento Alternativi) e di ELTIF (Fondi di Investimento Europeo a Lungo Termine) destinati alla clientela della divisione *insurance* del Gruppo Intesa San Paolo, agli investitori istituzionali, ai *family office* e agli HNWI (*High Net Worth Individual*); la società si occupa, altresì, delle gestioni individuali di portafoglio rivolte agli investitori istituzionali anche attraverso la gestione in delega di FIA di diritto italiano ed estero.

ECRA è controllata da Eurizon Capital SGR S.p.A. ed è parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, nel corso del 2021, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di [30 - 40]\* miliardi di euro, di cui [30 - 40] miliardi di euro generati in Europa e [30 - 40] miliardi di euro in Italia.

2. FIS S.r.l. (di seguito, "FIS" e, insieme a ECRA, "Parti notificanti") è una *holding* di partecipazioni, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da una persona fisica, che è anche amministratore unico della società.

Il solo fatturato riconducibile alla società FIS è quello relativo a Trasporti Romagna S.p.A. (v. *infra*).

3. Trasporti Romagna S.p.A. (di seguito, "Trasporti Romagna" e "Società *target*") è una società attiva nei servizi di autotrasporto e gestione di piattaforme logistiche in *outsourcing* prevalentemente di prodotti alimentari e, solo in misura marginale, di prodotti zootecnici e di abbigliamento; la società è attiva in Italia, in particolare nel Triveneto e nell'area adriatica centro-settentrionale.

Trasporti Romagna è attualmente controllata congiuntamente da Neuberger Berman AIFM S.à.r.l. (di seguito, "NB") e da FIS, che ne detengono, rispettivamente, il 33,90% e il 32,20% del capitale sociale; la restante parte del capitale sociale è detenuta da Unigrains Developpement S.A. (16,95%),

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

in nome e per conto del Fondo Agroalimentare Italiano I, e da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, "ISP") (16,95%).

La Società *target*, a sua volta, detiene l'intero capitale sociale di Blue City S.r.l. (la quale controlla al 100% Logistica 2 S.r.l.), e il 98% di Systema S.r.l. (che controlla al 100% Sybel S.r.l.).

Nel 2021 Trasporti Romagna ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a [100-517] milioni di euro, di cui [100-517] milioni di euro generati in Europa e [100-517] milioni di euro in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comporta la sostituzione di NB, socio con cui FIS esercita attualmente il controllo congiunto su Trasporti Romagna, con ECRA che, all'esito della concentrazione, eserciterà insieme a FIS il controllo congiunto sulla Società *target*.

5. L'acquisizione del controllo congiunto di Trasporti Romagna da parte di ECRA e FIS avverrà indirettamente, attraverso la società veicolo BidCo<sup>1</sup>.

In particolare, il capitale sociale di BidCo - che deterrà il 100% di Trasporti Romagna - sarà ripartito tra: ECRA (63%)<sup>2</sup>; FIS (30%); e ISP (7%)<sup>3</sup>.

6. La Società *target* sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito, "CdA") composto da nove membri, tra i quali: cinque nominati da ECRA (tra cui il Presidente del CdA e l'Amministratore delegato); tre nominati da FIS; uno nominato da ISP. Le deliberazioni del CdA relative all'approvazione e/o modifica del *budget* annuale e del *business plan*, potranno essere assunte solo con il voto favorevole di almeno due amministratori designati da FIS.

7. Ai sensi dell'art. 26 della Scrittura Privata, sono altresì previsti, in capo all'attuale amministratore unico di FIS, obblighi di non concorrenza (diretta o indiretta) e di non sollecitazione e/o contatto con clienti e dipendenti della durata di due anni<sup>4</sup>.

Il periodo di vigenza di tali obblighi decorrerà dalla successiva tra le due seguenti date: il giorno in cui l'attuale amministratore di FIS cessa di essere amministratore di BidCo, della Società *target*, e/o del gruppo Trasporti Romagna; il giorno in cui l'attuale amministratore unico di FIS e FIS cessino di essere direttamente o indirettamente soci di BidCo e/o della Società *target*.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione notificata, in quanto volta all'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

9. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione

---

<sup>1</sup> Società che sarà costituita prima del closing dell'operazione.

<sup>2</sup> Per il tramite di HoldCo, una società costituita e controllata da ECRA stessa.

<sup>3</sup> Anche ISP re-investirà in BidCo parte dei proventi derivanti dalla vendita delle proprie partecipazioni nella Società *target*. Va precisato che l'entità della partecipazione finale di ECRA e ISP in BidCo dipenderà dall'ammontare dell'*acquisition financing* che sarà utilizzato per pagare una porzione del prezzo di acquisto ai venditori, i cui termini e condizioni sono ancora in corso di discussione. Ciò non inciderà sulle previsioni di governance riportate nella Scrittura Privata e sul conseguente assetto di controllo della Società *target*.

<sup>4</sup> Il cui contenuto sarà disciplinato in dettaglio nel patto parasociale (non ancora finalizzato) che rifletterà i termini della Scrittura privata.

preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge citata, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

**10.** Gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengano restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie.

Nel caso di specie, gli obblighi esaminati, per come delineati nella Scrittura privata, possono considerarsi accessori solo se limitati al mercato del prodotto e geografico interessato dalla concentrazione e non eccedano la durata di due anni.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

**11.** Preliminarmente si osserva che, sulla base di quanto evidenziato dalle Parti notificanti, l'operazione non è tale da determinare alcun effetto di rilievo sotto il profilo concorrenziale posto che non darà luogo ad alcuna sovrapposizione tra le attività dalle parti interessate dalla concentrazione.

##### *a. I mercati rilevanti*

**12.** La Società *target* è attiva nel settore dei servizi di autotrasporto e gestione di piattaforme logistiche in *outsourcing* prevalentemente di prodotti alimentari<sup>5</sup>.

Tale attività rientra nel mercato dei servizi di logistica integrata o terziarizzata di prodotti alimentari<sup>6</sup>, i quali hanno ad oggetto la gestione dei magazzini, il rifornimento e la successiva distribuzione fisica di parti, componenti e beni, sia nelle fasi iniziali, intermedie o terminali del ciclo produttivo (c.d. logistica *inbound*), sia nella successiva fase della distribuzione (c.d. logistica *outbound*). L'attività di logistica integrata comprende anche lo svolgimento di un'ampia gamma di servizi accessori nell'ambito della gestione del magazzino quali, in particolare, le attività di imballaggio e il controllo qualità.

Caratteristica del mercato in questione è la molteplicità dei servizi richiesti dal cliente come un prodotto unitario, che integra tra di loro le attività di programmazione, sviluppo e controllo del flusso nonché la movimentazione dei beni. L'esigenza delle imprese industriali e commerciali di minimizzare le giacenze di magazzino e gli oneri connessi alla gestione delle scorte ha dato vita ad una tipologia della domanda relativa non solo alla spedizione e al trasporto di merci, ma anche al loro stoccaggio, controllo e gestione. Questo fenomeno ha favorito la specializzazione di alcune imprese nella fornitura di un servizio integrato.

**13.** Rappresenta un segmento del mercato in esame l'attività di logistica integrata di prodotti alimentari freschi che necessitano della c.d. "catena del freddo", ove pure opera la Società *target*.

---

<sup>5</sup> La Società *target* opera anche nella logistica integrata di prodotti zootecnici e di abbigliamento; si tratta, tuttavia, di un'attività solo marginale rispetto a quella relativa ai servizi di logistica integrata di prodotti alimentari. Nella specie, la società ha generato nel 2021 in Italia nella logistica integrata di prodotti zootecnici un fatturato pari a [10-31] milioni di euro sui [100-517] milioni di euro complessivi, e nella logistica integrata di abbigliamento un fatturato pari a [1-10] milioni di euro nel 2021 sui [100-517] milioni di euro complessivi.

<sup>6</sup> Si veda, tra i tanti precedenti, C12400 - Granarolo/Zeroquattro Logistica, provvedimento n. 29846 del 12 ottobre 2021; C12055 - Imi Fondi Chiusi Società Di Gestione Del Risparmio/Trasporti Romagna, provvedimento n. 26084 del 21 giugno 2016; C10620 - Granarolo/Zeroquattro, provvedimento n. 21275 del 16 giugno 2010.

Nel caso di specie, ad ogni modo, non si ritiene necessario giungere ad una precisa delimitazione merceologica del mercato, considerato che, quale che sia la definizione adottata, non si configurerebbero criticità concorrenziali di sorta.

**14.** Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante sembra avere dimensione nazionale. L'esatta delimitazione territoriale di tale mercato non influisce, tuttavia, sulla valutazione della presente operazione.

***b. Gli effetti dell'operazione***

**15.** Tenuto conto dei dati forniti dalle Parti notificanti, si ritiene che l'operazione non sia tale da determinare alcun effetto di rilievo sotto il profilo concorrenziale. Come anticipato, la concentrazione non darà luogo alla creazione di sovrapposizioni tra le attività delle parti, in quanto nessuna società dei gruppi cui appartengono ECRA e FIS è attiva nel mercato ove opera la Società *target*, né in alcun mercato integrato verticalmente a monte o a valle dello stesso. Peraltro, nel mercato dei servizi di logistica integrata o terziarizzata di prodotti alimentari Trasporti Romagna detiene una modesta quota di mercato pari al [1-5%].

**16.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione siano direttamente connessi e necessari all'operazione di concentrazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i suddetti limiti;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### IP360 - SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

*Provvedimento n. 30316*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte III, Titolo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo in base al quale, in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al medesimo comma 2, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 30177 del 24 maggio 2022, con la quale l'Autorità ha accertato la vessatorietà di una clausola contenuta nelle "*Condizioni Generali di Contratto*" adottate da Sicily by Car S.p.A. e ha disposto la pubblicazione, a cura e spese della predetta Società, di un estratto del provvedimento sulla *home page* del sito internet <https://www.sicilybycar.it/>, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del suddetto provvedimento n. 30177, avvenuta in data 7 giugno 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 30177 del 24 maggio 2022 (di seguito, "Provvedimento"), l'Autorità ha deliberato la vessatorietà ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo di una clausola delle "*Condizioni Generali di Contratto*" (di seguito anche CGC) unilateralmente predisposte da Sicily by Car S.p.A. (di seguito anche "SbC", "Società" o "Professionista") per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali con i clienti consumatori relativi alla propria attività di autonoleggio a breve termine senza conducente.
2. In estrema sintesi, rinviando al testo del menzionato Provvedimento per la descrizione puntuale del contenuto della clausola contrattuale oggetto di accertamento e l'illustrazione delle valutazioni di vessatorietà, si evidenzia che la clausola contenuta nell'articolo 2.2 delle CGC lettera e), la quale prevede un addebito di € 50,00 (IVA esclusa) a carico del cliente consumatore per la gestione delle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo oggetto del contratto di autonoleggio, è risultata vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo.

3. Inoltre, con il medesimo Provvedimento, l’Autorità ha disposto che il Professionista pubblicasse, a sua cura e spese, ai sensi dell’articolo 37-*bis* del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8 del Regolamento, un estratto del Provvedimento (il cui testo è riportato in allegato al medesimo Provvedimento), per venti giorni consecutivi sulla *homepage* del sito internet <https://www.sicilybycar.it/>, con adeguata evidenza grafica<sup>1</sup>.
4. L’Autorità ha assegnato alla Società un termine pari a venti giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’adozione del Provvedimento, per dare seguito all’ordine di pubblicazione dell’estratto del Provvedimento, prevedendo l’obbligo di SbC di comunicare preventivamente all’Autorità la data della pubblicazione del testo dell’estratto nonché di inviare all’Autorità, entro tre giorni successivi alla pubblicazione, una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *homepage* del sito internet di Sicily by Car S.p.A., <https://www.sicilybycar.it/>.
5. Il citato provvedimento n. 30177 del 24 maggio 2022 risulta comunicato al Professionista in data 7 giugno 2022<sup>2</sup>, di modo che il termine di venti giorni per la pubblicazione dell’estratto del provvedimento scadeva alla data del 27 giugno 2022.
6. Prima della scadenza di detto termine, con comunicazione del 23 giugno 2022 (prot. n. 49968), SbC ha chiesto all’Autorità di voler concedere, al dichiarato fine “*di consentire l’effettiva tutela giudiziale dei diritti e interessi della Società anche in via cautelare*”, una proroga di 40 giorni del termine per provvedere alla pubblicazione di un estratto del provvedimento sulla *home page* del sito internet <https://www.sicilybycar.it/>, considerato che tale pubblicazione sarebbe a suo avviso “*idonea a concretizzare il pericolo di un danno grave e irreparabile alla società istante, sia sotto il profilo della lesione del buon nome commerciale, che sotto il profilo dello sviamento della clientela verso altri operatori concorrenti*”; SbC era in procinto di impugnare il Provvedimento dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, “*formulando in quella sede istanza di sospensione cautelare anche dell’obbligo di pubblicazione*”; la sospensione cautelare in via giudiziale dovrebbe intervenire entro il termine assegnato a SbC per procedere alla pubblicazione dell’estratto del provvedimento, ossia entro il 27 giugno 2022; infine, il predetto termine non risulterebbe congruo “*ai fini di un’adeguata difesa in giudizio*”.
7. Con lettera del 7 luglio 2022 (prot. n. 53052) è stato comunicato a SbC il rigetto della suddetta istanza, deliberato dall’Autorità nella sua adunanza del 5 luglio 2022, in quanto il termine di 20 giorni previsto dall’articolo 23, comma 8, del Regolamento, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo, è finalizzato ad assicurare una tempestiva informazione dei consumatori sul contenuto vessatorio della clausola impiegata da Sicily by Car S.p.A.
8. Successivamente a tale comunicazione, il Professionista non ha provveduto a comunicare all’Autorità la data di pubblicazione dell’estratto del Provvedimento né ha inviato una copia del predetto testo, omettendo di dare seguito a quanto prescritto nel Provvedimento.

---

<sup>1</sup> Nella lettera c) del dispositivo del Provvedimento, recante l’obbligo di pubblicazione dell’estratto del provvedimento, sono prescritte le ulteriori modalità di redazione del testo: “*c) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet su cui verrà pubblicato l’estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato*”.

<sup>2</sup> Cfr. comunicazione via PEC prot. n. 46333 del 7 giugno 2022.

**9.** Alla luce di quanto sopra, in data 27 luglio 2022 (prot. n. 58652), è stata trasmessa a SbC una lettera nella quale, evidenziando come non fosse pervenuta alcuna comunicazione all’Autorità circa la data di pubblicazione dell’estratto del Provvedimento, sebbene (i) il termine fosse scaduto il 27 giugno 2022, (ii) l’istanza di proroga volta a “*consentire l’effettiva tutela giudiziale dei diritti e interessi della società istante anche in via cautelare*” fosse stata rigettata dall’Autorità e (iii) fosse intervenuta rinuncia alla sospensiva richiesta da SbC in occasione dell’udienza presso il TAR del Lazio del 20 luglio 2022, è stato richiesto alla Società di comunicare, entro cinque giorni, le misure adottate al fine di ottemperare all’obbligo di pubblicazione dell’estratto del Provvedimento, rammentando che in caso di inottemperanza a suddetto obbligo trova applicazione l’articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in base al quale l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

**10.** In esito a tale sollecito, Sicily by Car S.p.A. ha trasmesso, in data 8 agosto 2022, una comunicazione (prot. n. 61730), nella quale ha dichiarato che “*non sono state adottate misure finalizzate ad ottemperare a quanto disposto dal provvedimento di cui all’oggetto circa la pubblicazione del suo estratto sul sito <https://www.sicilybycar.it/>, atteso che questa società ritiene illegittimo il predetto provvedimento e lo ha impugnato dinanzi al competente TAR Lazio chiedendone l’annullamento*”.

**11.** Alla data di adozione della presente delibera, risulta dunque che la Società non ha comunicato all’Autorità la data di pubblicazione dell’estratto del Provvedimento, non ha trasmesso copia del medesimo testo e ha espressamente comunicato, in risposta al sollecito dell’Autorità del 27 luglio 2022, l’intenzione di non dare seguito a quanto prescritto nel Provvedimento circa la pubblicazione del relativo estratto sul sito *web* aziendale.

**12.** Di conseguenza, è emerso che il Professionista non ha ottemperato all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito *internet* dell’estratto del Provvedimento secondo i tempini e le modalità ivi previsti.

**13.** Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del Consumo volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, fermo restando che l’Autorità si riserva di valutare il comportamento della Società relativo all’utilizzo della clausola ritenuta vessatoria nel Provvedimento.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 30177 del 24 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del Consumo;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società Sicily by Car S.p.A. la violazione di cui all’articolo 37-*bis*, comma 2, Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 30177 del 24 maggio 2022;

b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 37-*bis*, comma 2, Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Carmela Celotto;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore dell'Autorità, dal legale rappresentante della società Sicily by Car S.p.A. ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del Consumo, si richiede alla società Sicily by Car S.p.A. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXII- N. 37 - 2022

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---